

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1935-XIII.

Contingente suppletivo di nitrato di sodio greggio da ammettere in esenzione da diritti di confine, fino al 30 giugno 1935.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, col quale è stato modificato il regime doganale dei derivati dell'azoto;

Visto il decreto Ministeriale 26 giugno 1934, che stabilisce il contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere in esenzione da diritti di confine entro il 30 giugno 1935;

Di concerto coi Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;

Determina:

Art. 1.

In virtù della facoltà accordata dall'art. 2 del suddetto decreto-legge è consentita, fino al 30 giugno 1935, la importazione in esenzione da diritti di confine di altre duecento tonnellate di nitrato di sodio greggio (voce di tariffa 715 b-1).

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

p. Il Ministro per le corporazioni:

LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

ROSSONI.

(761)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1935-XIII.

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto Michelerio, in Asti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1934, con il quale, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, si affidava la provvisoria gestione dell'Istituto Michelerio, in Asti, al ragioniere geom. Carlo Marocco, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, tutte le occorrenti riforme agli ordinamenti in vigore, ai fini del riordinamento dell'Istituto e del coordinamento delle disposizioni statutarie con quelle vigenti in materia di assistenza e beneficenza e di protezione della maternità ed infanzia;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 30 aprile 1935.

Il prefetto di Alessandria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 febbraio 1935 - Anno XIII

p. Il Ministro: BUFFARINI.

(748)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1935-XIII.

Autorizzazione alla Banca popolare di Milano ad esercitare uno sportello nel recinto del Foro Boario di Monza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società cooperativa anonima Banca popolare di Milano, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare uno sportello nel recinto del Foro Boario di Monza, limitatamente alle esigenze del mercato che ivi si svolge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:

ROSSONI.

(745)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1935-XIII.

Approvazione del prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuta la necessità di rinviare in unico elenco le aggiunte e le modifiche apportate al prospetto dei gas tossici, allegato al Regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, numero 147;

Veduti i decreti Ministeriali in data 27 agosto 1930, 18 marzo 1931, 13 dicembre 1932, 13 dicembre 1933 e 4 febbraio 1935;

Veduti gli articoli 2, 4 e 68 del sopracitato regolamento;

Sentita la Commissione tecnica permanente per i gas tossici, in adunanza 27 novembre 1934;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147, a modifica e sostituzione del prospetto allegato al regolamento stesso.

Art. 2.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1935 - Anno XIII

p. Il Ministro: BUFFARINI.

Num. d'ordine	FLECCO ALFABETICO delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o di vapore	Utilizzazione: se occorre l'autorizzazione prescritta all'art. 5		Custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi	Trasporti			
		No	Si		Quantità che è consentito custodire e conservare senza autorizzazione (art. 4)	Quantità che è consentito trasportare senza licenza (art. 4)	Se occorre la licenza	
1		3	4		6	7	8	9
1	Acido cianidrico	-	si	Nessuna	-	Ministro	Nessuna	si
2	Ammoniac	-	si	Nessuna	-	Ministro	Nessuna	si
3	Anidride solforosa	-	si (1)	Fino a 75 kg.	Oltre 75 kg. Prefetto	-	Qualsiasi	no
4	Benzina	-	si (2)	Qualsiasi	-	-	Qualsiasi	no
5	Cianuri alcalini	-	si (3)	Nessuna	refetto	-	Qualsiasi	no
6	Cloro	-	si (4)	Nessuna	refetto	-	Qualsiasi	no
7	Cloroformina	-	si (5)	Fino a 75 kg.	Oltre 75 kg. Prefetto	Ministro	Qualsiasi	no
8	Cianogeno	-	si (6)	Nessuna (4)	-	-	Qualsiasi	no
9	Etere ciano-carbonico	-	si (7)	Nessuna	refetto	-	Qualsiasi	si
10	Fosgene	-	si (8)	Nessuna	refetto	Ministro	Qualsiasi	no
11	Isonitrili	-	si (9)	Nessuna	refetto	Ministro	Qualsiasi	no
12	Ossido di etilene	-	si	Nessuna	refetto	-	Qualsiasi	no
13	Piombo tetraetile	-	si	Nessuna	refetto	Ministro	Qualsiasi	no
14	Solfuro di carbonio	-	si (9)	Nessuna	refetto	Ministro	Qualsiasi	no

(1) L'autorizzazione non occorre per i piccoli impianti per refrigerazione che utilizzano meno di 75 kg. - (2) Non occorre l'autorizzazione se la utilizzazione è fatta a scopi agricoli ed enologici. - (3) L'autorizzazione occorre in tutti i casi non contemplati nella nota 2. - (4) Non occorre autorizzazione per la benzina contenente non più di otto decimi di centimetro cubico di piombo tetraetile per ogni mille centimetri cubici di benzina in condizione che essa sia in recipienti originali recanti in modo evidente l'indicazione che la benzina stessa contiene piombo tetraetile e deve essere usata solo come carburante per motori a scoppio, e i recipienti siano accompagnati dalle istruzioni circa l'uso. - (5) In quanto non siano utilizzati per la produzione di cido anidride gassosa. - (6) Non occorre autorizzazione per l'utilizzazione di 100 gr. fatta in aperta campagna. - (7) Occorre in ogni altro caso non contemplato nella colonna 3. - (8) Non occorre autorizzazione per l'utilizzazione di litri 5, in aperta campagna, ovvero di qualsiasi quantità, in magazzini di cereali e Sylos riconosciuti idonei e autorizzati dal Prefetto. - (9) Occorre in ogni altro caso non contemplato nella nota 2.